

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83** 1
- Regolamento (CE) n. 1208/2001 della Commissione del 20 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine** 15
- Regolamento (CE) n. 1210/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 18
- Regolamento (CE) n. 1211/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 19
- Regolamento (CE) n. 1212/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 21
- Regolamento (CE) n. 1213/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 23
- Regolamento (CE) n. 1214/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria 25

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1215/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	27
★ Regolamento (CE) n. 1216/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania	29
Regolamento (CE) n. 1217/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	34
Regolamento (CE) n. 1218/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	37
Regolamento (CE) n. 1219/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	38
Regolamento (CE) n. 1220/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	40
★ Regolamento (CE) n. 1221/2001 della Commissione, del 19 giugno 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2001/471/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1561]	48
--	-----------

2001/472/CE:

★ Decisione n. 1/2001 del Comitato congiunto CE/EFTA «transito comune», del 7 giugno 2001, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito	54
---	-----------

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2001, del 18 maggio 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	58
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2001, del 18 maggio 2001, che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE	60
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2001, del 18 maggio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	62
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2001, del 18 maggio 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001, del 18 maggio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	64
* Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2001, del 18 maggio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	65

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1080/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002) (GU L 149 del 2.6.2001)	66
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2001 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001**

sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi ⁽¹⁾, ha assicurato la corretta applicazione delle norme in materia d'origine preferenziale per quanto riguarda le merci esportate dalla Comunità verso alcuni paesi terzi.
- (2) Dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3351/83 sono intervenuti molti cambiamenti in campo doganale.
- (3) È stato riscontrato che nel mercato interno le aziende che esportano merci da uno o da più Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite e che intendono avvalersi delle procedure semplificate per il rilascio delle prove dell'origine devono talvolta richiedere autorizzazioni distinte per ciascuno Stato membro di esportazione. È opportuno semplificare le procedure, pur assicurando che il sistema degli accordi preferenziali continui a essere applicato correttamente.
- (4) Le autorità responsabili del rilascio o della verifica delle prove dell'origine devono essere in grado di adempiere gli obblighi della Comunità previsti dagli accordi preferenziali entro i termini stabiliti.
- (5) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3351/83 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

⁽¹⁾ GU L 339 del 5.12.1983, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme intese a facilitare quanto segue:

- a) il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 da parte delle autorità degli Stati membri, la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari EUR 2 da parte degli esportatori comunitari;
- b) la concessione della qualifica di esportatore autorizzato valida in vari Stati membri;
- c) l'applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Articolo 2

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

1. I fornitori inseriscono in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.
2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari EUR 2.

Articolo 3

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

Esclusi i casi di cui all'articolo 4, il fornitore presenta una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 4

Dichiarazioni a lungo termine del fornitore

1. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine». Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

3. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

Articolo 5

Forma e compilazione delle dichiarazioni del fornitore

1. Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è presentata nella forma prevista all'allegato I oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato II.

2. Per le merci che sono state sottoposte a trasformazione o lavorazione nella Comunità senza avere ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata nella forma prevista all'allegato III oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato IV.

3. La dichiarazione del fornitore reca la firma autografa originale del fornitore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono approntate mediante elaboratore elettronico, detta dichiarazione può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

Articolo 6

Certificati d'informazione INF 4

1. Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione del fornitore, le autorità doganali possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, il cui modello figura nell'allegato V.

2. Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.

3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda

presentata dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.

4. Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale competente.

Articolo 7

Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi

1. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

2. L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva la domanda su formulario per almeno tre anni.

Articolo 8

Qualifica di esportatore autorizzato

1. Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro in cui non è stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presenta domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova dell'origine.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste dai protocolli in materia d'origine degli accordi pertinenti o dalla normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, ne danno notificazione alle amministrazioni doganali degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Reciproca assistenza amministrativa

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore e nell'assicurare che il sistema della qualifica di esportatore autorizzato sia applicato correttamente.

Articolo 10

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

1. Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro quattro mesi dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere direttamente a quelle dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito di confermare la posizione dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine preferenziale.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione inviano a quelle dello Stato membro cui la domanda è indirizzata tutte le informazioni di cui dispongono, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano la loro inchiesta.

A sostegno della richiesta, esse forniscono tutti i documenti o le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatta la dichiarazione del fornitore.

3. Le verifiche vengono eseguite dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. Dette autorità possono richiedere ogni prova, effettuare ogni controllo sulla contabilità del produttore o eseguire ogni altra verifica ritenuta necessaria.

4. Tramite il certificato d'informazione INF 4, i risultati della verifica vengono comunicati senza indugio alle autorità doganali che l'hanno richiesta.

5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano i certificati di circolazione EUR 1 rilasciati, le dichiarazioni su fattura o i formulari EUR 2 compilati in base ai documenti in questione.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3351/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Articolo 12

Norme transitorie

1. Le dichiarazioni del fornitore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

2. Le dichiarazioni del fornitore conformi ai modelli di cui al regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere rilasciate per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I formulari per il certificato d'informazione INF 4 del tipo indicato all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere utilizzati per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SAHLIN

ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento⁽¹⁾ sono originarie⁽²⁾ e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con:⁽³⁾.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«... descritte in questa fattura e contrassegnate... sono originarie...».

⁽²⁾ La Comunità, lo Stato membro o un paese partner.

⁽³⁾ Indicare il paese o i paesi partner interessati.

⁽⁴⁾ Luogo e data.

⁽⁵⁾ Nome e funzione della società.

⁽⁶⁾ Firma.

ALLEGATO II

Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note seguenti. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

.....

.....

che sono regolarmente fornite a (3) sono originarie (4) e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con (5).

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (6).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (7)

..... (8)

..... (9)

(1) Descrizione.

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esmpio numero di modello.

(3) Nome della società rifornita.

(4) La Comunità, lo Stato membro o un paese partner.

(5) Indicare il paese o i paesi partner interessati.

(6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(9) Firma.

ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completato secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci rifornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁴⁾

..... ⁽⁵⁾

..... ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Se la fattura, il bollettino di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento copre diversi modelli di motore elettrico contemplati alla voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di lavatrici della voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori varia da un modello all'altro. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi, in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽²⁾ Da riempire se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti dell'ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi, se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽³⁾ Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁴⁾ Luogo e data.

⁽⁵⁾ Nome e funzione, nome e indirizzo della società.

⁽⁶⁾ Firma.

ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a (1), dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Table with 4 columns: Descrizione delle merci (2), Descrizione dei materiali non originari utilizzati, Codice SA dei materiali non originari utilizzati (3), Valore dei materiali non originari utilizzati (4). Includes a 'Totale:' row.

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (5).

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (6)

..... (7)

..... (8)

(1) Nome e indirizzo del cliente.
(2) Se la fattura, il bollettino di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.
Esempio:
Il documento copre diversi modelli di motore elettrico contemplati alla voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di lavatrici della voce 8450.
(3) Da riempire se necessario.
Esempio:
Le norme per gli indumenti dell'ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari.
(4) Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.
(5) Inserirle le date. Il periodo non dovrebbe superare i dodici mesi.
(6) Luogo e data.
(7) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
(8) Firma.

ALLEGATO V

Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4

1. ISTRUZIONI PER LA STAMPA

- 1.1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m².
- 1.2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm.
- 1.3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

<p>1. Fornitore (nome e indirizzo, paese)</p>	<p>Certificato di informazione INF 4 N. A 000 000</p>
<p>Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo</p>	
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo, paese)</p>	<p>Certificato d'informazione per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2</p>
<p>3. Fattura(e) n. (1) (2)</p>	<p>4. Osservazioni</p>
<p>5. Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci (3)</p>	<p>6. Massa netta (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>
<p>7. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata: <input type="checkbox"/> corretta <input type="checkbox"/> non corretta (cfr. casella n. 5)</p> <p>Paese in cui il certificato è rilasciato</p> <p>..... (luogo e data)</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(firma) timbro</p>	<p>8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4)</p> <p><input type="checkbox"/> sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sulla mia dichiarazione a lungo termine del (data) è/sono esatta/e.</p> <p>Luogo, data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p>

(1) L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.
(2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.
(3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.
(4) Indicare la menzione esatta.

Note

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.
2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.
3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

1. Fornitura (nome e indirizzo, paese)	Certificato di informazione INF 4 N. A 000 000
Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo	
2. Destinatario (nome e indirizzo, paese)	Certificato d'informazione per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2
3. Fattura(e) n. (1) (2)	4. Osservazioni
5. Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci (3)	6. Massa netta (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)
<p>8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4):</p> <p><input type="checkbox"/> sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sulla mia dichiarazione a lungo termine del (data) è/sono esatta/e.</p> <p>(luogo e data)</p> <p>.....</p> <p>(firma)</p>	

(1) L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

(2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

(3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

(4) Indicare la menzione esatta.

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	79,3
	999	79,3
0707 00 05	052	81,2
	999	81,2
0709 90 70	052	80,8
	204	50,7
	624	86,4
	999	72,6
0805 30 10	388	68,9
	528	64,3
	999	66,6
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		105,7
404		117,7
508		83,9
512		84,2
524		65,5
528		75,8
720		129,6
804		96,9
999		93,7
0809 10 00		052
	999	222,2
0809 20 95	052	330,0
	064	221,3
	066	177,1
	400	273,0
	616	287,5
	999	257,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Gli avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compreso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni. La successiva epidemia di afta epizootica ha complicato la situazione. Pertanto, anche se la situazione sembra migliorare gradualmente, il mercato delle carni bovine resta perturbato e rischia di continuare a essere instabile.
- (2) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001⁽³⁾, accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e provenienti da animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.
- (3) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000⁽⁵⁾, ha adottato misure speciali per bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi. Tali misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino questo limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 2001/8/CE⁽⁷⁾, sui

test bovini per accertare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE della Commissione⁽⁸⁾ a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001. Pertanto non possono essere ammessi all'intervento pubblico, in previsione di un successivo smercio sul mercato, animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

- (4) Affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo in seguito alla grave situazione del mercato, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori definendone il prezzo a partire dai prezzi carcassa, nonché definire talune norme relative alla presa in consegna dei quarti.
- (5) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domanda e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno secondo quanto disposto all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Tenuto conto del fatto che gli animali delle razze bovine che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001⁽¹⁰⁾, non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento «carne», è necessario escludersi dal beneficio di questo tipo di intervento. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto a subordinare il pagamento integrale del prezzo d'acquisto al fatto che il produttore non abbia richiesto, per l'animale in causa, il premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Infine, diventano altresì necessari complementi o deroghe supplementari rispetto al normale regime d'intervento quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27.

(6) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- categoria A, classe O2 e classe O3,
- Irlanda: categoria C, classe O4,
- Regno Unito-Irlanda del Nord: categoria C, classe O4.

2. In deroga o a complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000:

- a) non possono essere acquistate all'intervento:
- i) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;
 - ii) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE;
- b) possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori ottenuti mediante taglio dritto a cinque costole e provenienti dalle carcasse o mezzene di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa tramite l'applicazione del coefficiente 0,80.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, per il terzo trimestre 2001, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 380 chilogrammi.

4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, per l'ultima gara del mese di luglio 2001, il termine per la consegna è il 31 agosto 2001.

5. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000, quando la presa in consegna riguarda unicamente i quarti anteriori, questi ultimi devono essere presentati unitamente ai quarti posteriori corrispondenti ai fini della loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, in modo da consentire il controllo del peso massimo, della presentazione e della classificazione della carcassa da cui provengono.

Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati

senza i quarti posteriori ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato.

6. In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 EUR/100 kg, peso carcassa;

b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 EUR/100 kg, peso carcassa.

7. L'intervento pubblico altresì aperto, ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2000 e del presente regolamento, per carcasse o mezzene provenienti da animali maschi originari della Comunità, di età inferiore a dodici mesi per la categoria A e a quattordici mesi per la categoria C.

In tal caso:

- gli animali appartengono a razze bovine diverse da quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2342/1999,
- gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,
- qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 68 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo in questione non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica,
- il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,
- l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000 si applica agli interventi pubblici di cui al presente paragrafo; tuttavia, i coefficienti stabiliti possono differire da quelli fissati ai sensi dell'articolo suddetto nel caso degli interventi pubblici per altri prodotti,
- non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000:
 - a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;
 - b) l'articolo 18, paragrafo 3;
 - c) l'articolo 20 per gli animali di età inferiore a dodici mesi;
 - d) l'articolo 36;
 - e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente paragrafo:

- in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2000, ciascuna offerta dovrà riguardare un quantitativo di almeno 5 tonnellate,
- al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,
- i prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,

- le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 562/2000 vengono effettuate separatamente da quelle previste per gli altri prodotti conferiti all'intervento pubblico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle gare aperte nel corso del terzo trimestre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,275 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,28	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,31	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1156/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1156/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1156/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 157 del 14.6.2001, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,42 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,24
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,24
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,24
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percen-

tuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 (in t)
E1	—	67 500,00
E2	100,00	2 450,00
E3	100,00	7 603,04
P1	100,00	2 963,90
P2	100,00	1 912,00
P3	2,63	175,00
P4	100,00	325,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto

essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 (in t)
10	100,00	1 345,00
11	—	345,00
17	—	937,50
18	—	187,50
25	—	3 312,50
26	—	187,50
27	—	1 375,00
34	—	1 562,50
35	—	125,00
36	—	625,00
40	—	375,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 (in t)
1	1,65	1 775,00
2	1,66	1 275,00
3	1,71	825,00
4	2,18	450,00
5	2,42	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000 prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine. Le importazioni nell'ambito di tali contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % delle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune (TDC) se i prodotti in questione sono originari della Lettonia e della Lituania, e di un'esenzione se i prodotti sono originari dell'Estonia. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

(2) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare il rispetto di tali condizioni è necessario che le domande siano presentate

nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

- (3) È opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (4) Ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che per la gestione dei regimi considerati si faccia ricorso ai titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 ⁽⁷⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 ⁽⁹⁾.
- (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento:

- 1 950 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561,
- 250 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.⁽⁸⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽⁹⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

2. Per i quantitativi cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune sono:

- ridotte dell'80 % per i quantitativi originari della Lituania e della Lettonia,
- fissate a 0 per i quantitativi originari dell'Estonia.

Articolo 2

1. Per poter beneficiare dei contingenti d'importazione di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi.

2. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Per ciascuno dei gruppi di prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

- la domanda di diritti d'importazione deve vertere su un quantitativo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile,
- può essere presentata soltanto una domanda per interessato,
- qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto dal 6 al 16 luglio 2001.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d'ordine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa esser dato seguito alle domande. Se i quantitativi sui quali vertono le domande superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. I titoli possono essere richiesti soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,
- da operatori a cui sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8:

- l'indicazione del paese di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,
- l'indicazione della Lettonia nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

Il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata, riportati in uno stesso trattino:

- 0201, 0202,
- 1602 50 10;

c) nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1216/2001
- Forordning (EF) nr. 1216/2001
- Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001
- Regulation (EC) No 1216/2001
- Règlement (CE) n° 1216/2001
- Regolamento (CE) n. 1216/2001
- Verordening (EG) nr. 1216/2001
- Regulamento (CE) n.º 1216/2001
- Asetus (EY) n:o 1216/2001
- Förordning (EG) nr 1216/2001.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 6

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione, EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 allegato agli accordi europei con i paesi baltici, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Fax (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2001

Numero d'ordine: 09.4561

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGRI/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritti d'importazione con riduzione o azzeramento delle aliquote dei dazi TDC

Data: Periodo:

Numero del richiedente ⁽¹⁾	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in t)
Quantitativo totale richiesto		

Stato membro: telefax:

telefono:

⁽¹⁾ Numerazione progressiva.

ALLEGATO II

Fax (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2001

Numero d'ordine: 09.4562

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGR/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritti d'importazione con riduzione delle aliquote dei dazi TDC

Data: Periodo:

Numero del richiedente ⁽¹⁾	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in t)
Quantitativo totale richiesto		

Stato membro: telefax:

telefono:

⁽¹⁾ Numerazione progressiva.

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	209,23	68,89	100,27	0,00	156,92
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	209,23	68,89	100,27	0,00	156,92
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	209,23	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	338,60	262,97	239,40	263,53	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	204,37	228,50	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	35,03	35,03	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2039/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1068/2001 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1068/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1068/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	35,24	35,24

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1219/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1060/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1060/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1060/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,24 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,24 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	66,96 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,24 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,24 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3524 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2001
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1141/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 20.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,94	3,50
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,94	8,56
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,94	3,37
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,94	8,13
1701 91 00 ⁽²⁾	34,69	7,89
1701 99 10 ⁽²⁾	34,69	3,93
1701 99 90 ⁽²⁾	34,69	3,93
1702 90 99 ⁽³⁾	0,35	0,31

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	47,08 279,90 431,21	647,77 308,79 1 899,00	92,07 37,07 28,95	350,97 91 149,91	16 040,81 103,74	7 832,62 9 437,69
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	48,44 287,99 443,68	666,50 317,72 1 953,92	94,73 38,15 29,79	361,12 93 785,95	16 504,70 106,74	8 059,14 9 710,63
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	159,72 949,63 1 463,00	2 197,75 1 047,67 6 442,95	312,38 125,79 98,23	1 190,77 309 254,46	54 423,43 351,97	26 574,61 32 020,30
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 479,98	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 32,23	390,67 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 506,36	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,00	412,14 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	53,85 320,17 493,26	740,98 353,23 2 172,28	105,32 42,41 33,12	401,47 104 266,78	18 349,15 118,67	8 959,77 10 795,82
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 680,50	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 45,69	553,87 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,62 378,28 582,78	875,46 417,33 2 566,51	124,43 50,11 39,13	474,34 123 189,76	21 679,26 140,20	10 585,84 12 755,11
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 827,70	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 55,57	673,68 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,94 512,93	770,53 367,31 2 258,90	109,52 44,10 34,44	417,48 108 424,73	19 080,88 123,40	9 317,07 11 226,33
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 269,85	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 85,26	1 033,56 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	388,16 2 307,91 3 555,57	5 341,23 2 546,18 15 658,44	759,18 305,70 238,72	2 893,95 751 587,40	132 266,37 855,40	64 584,81 77 819,59

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	208,76 1 241,21 1 912,21	2 872,55 1 369,35 8 421,22	408,29 164,41 128,39	1 556,38 404 208,95	71 133,78 460,04	34 734,16 41 851,92
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	141,60 841,92 1 297,06	1 948,46 928,84 5 712,13	276,95 111,52 87,08	1 055,70 274 175,83	48 250,20 312,05	23 560,26 28 388,25
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 444,90	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 97,01	1 176,03 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	360,90 2 145,82 3 305,85	4 966,10 2 367,35 14 558,68	705,86 284,23 221,95	2 690,69 698 800,23	122 976,74 795,32	60 048,74 72 353,99
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	215,01 1 278,38 1 969,47	2 958,58 1 410,36 8 673,41	420,52 169,33 132,23	1 602,99 416 313,73	73 264,01 473,82	35 774,34 43 105,25
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	72,77 432,68 666,58	1 001,35 477,35 2 935,58	142,33 57,31 44,75	542,54 140 904,50	24 796,75 160,37	12 108,09 14 589,30
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,48 1 237,84	1 859,51 886,43 5 451,36	264,30 106,43 83,11	1 007,50 261 659,20	46 047,49 297,80	22 484,69 27 092,28
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 154,86 6 866,46 10 578,48	15 891,17 7 575,36 46 586,79	2 258,70 909,52 710,24	8 610,03 2 236 113,61	393 517,28 2 544,97	192 151,92 231 527,90
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	224,85 1 336,88 2 059,60	3 093,97 1 474,90 9 070,32	439,76 177,08 138,28	1 676,35 435 365,28	76 616,75 495,50	37 411,46 45 077,86
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	76,86 457,02 704,08	1 057,68 504,20 3 100,71	150,33 60,54 47,27	573,06 148 830,43	26 191,58 169,39	12 789,18 15 409,95
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 616,56	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 108,54	1 315,75 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	82,26 489,08 753,48	1 131,89 539,57 3 318,26	160,88 64,78 50,59	613,27 159 272,92	28 029,28 181,27	13 686,51 16 491,17

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	132,71 789,08 1 215,66	1 826,19 870,55 5 353,69	259,57 104,52 81,62	989,45 256 971,10	45 222,47 292,46	22 081,83 26 606,87
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	97,83 581,66 896,10	1 346,14 641,71 3 946,37	191,33 77,05 60,16	729,36 189 421,23	33 334,86 215,58	16 277,19 19 612,73
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	57,00 338,91 522,12	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 35,05	424,96 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	67,45 401,01 617,80	928,07 442,41 2 720,74	131,91 53,12 41,48	502,84 130 592,31	22 981,99 148,63	11 221,95 13 521,57
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	57,00 338,91 522,12	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 35,05	424,96 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	102,53 609,63 939,19	1 410,87 672,57 4 136,13	200,54 80,75 63,06	764,43 198 529,83	34 937,81 225,95	17 059,91 20 555,84
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	77,60 461,41 710,85	1 067,85 509,05 3 130,52	151,78 61,12 47,73	578,57 150 261,33	26 443,39 171,02	12 912,14 15 558,10
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	114,50 680,81 1 048,86	1 575,61 751,10 4 619,08	223,95 90,18 70,42	853,69 221 710,85	39 017,27 252,33	19 051,88 22 956,01
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	70,53 419,36 646,06	970,53 462,65 2 845,22	137,95 55,55 43,38	525,84 136 567,25	24 033,47 155,43	11 735,39 14 140,22
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	135,38 804,94 1 240,10	1 862,89 888,05 5 461,28	264,78 106,62 83,26	1 009,34 262 135,33	46 131,28 298,34	22 525,60 27 141,57
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	74,84 445,00 685,57	1 029,88 490,94 3 019,20	146,38 58,94 46,03	558,00 144 918,19	25 503,09 164,93	12 452,99 15 004,87
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	79,81 474,54 731,07	1 098,23 523,53 3 219,59	156,10 62,86 49,08	595,03 154 536,61	27 195,77 175,88	13 279,52 16 000,77
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	226,39 1 346,05 2 073,72	3 115,18 1 485,01 9 132,50	442,78 178,30 139,23	1 687,84 438 349,84	77 141,98 498,90	37 667,93 45 386,88

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	48,30 287,16 442,39	664,57 316,80 1 948,26	94,46 38,04 29,70	360,07 93 514,48	16 456,93 106,43	8 035,81 9 682,52
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	51,92 308,69 475,58	714,42 340,56 2 094,40	101,54 40,89 31,93	387,08 100 528,62	17 691,30 114,41	8 638,54 10 408,76
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	73,87 439,21 676,65	1 016,48 484,56 2 979,93	144,48 58,18 45,43	550,74 143 033,43	25 171,41 162,79	12 291,03 14 809,73
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	77,44 460,45 709,37	1 065,63 507,99 3 124,01	151,46 60,99 47,63	577,37 149 949,20	26 388,46 170,66	12 885,31 15 525,79
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	73,39 436,34 672,22	1 009,82 481,38 2 960,40	143,53 57,80 45,13	547,13 142 096,08	25 006,45 161,72	12 210,49 14 712,67
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	178,42 1 060,84 1 634,33	2 455,11 1 170,36 7 197,44	348,96 140,52 109,73	1 330,21 345 469,29	60 796,61 393,19	29 686,59 35 770,00
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	531,08 3 157,65 4 864,68	7 307,80 3 483,65 21 423,67	1 038,70 418,26 326,61	3 959,46 1 028 312,14	180 965,14 1 170,34	88 364,09 106 471,76
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 650,22	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 319,31	15 993,69 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	134,53 799,88 1 232,30	1 851,18 882,46 5 426,96	263,12 105,95 82,74	1 002,99 260 487,95	45 841,37 296,47	22 384,04 26 971,00

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	199,46	2 744,63	390,11	1 487,07	67 966,00	33 187,35
		b)	1 185,94	1 308,37	157,09	386 208,41	439,55	39 988,14
		c)	1 827,05	8 046,20	122,67			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	384,75	5 294,25	752,50	2 868,49	131 102,88	64 016,68
		b)	2 287,61	2 523,78	303,01	744 976,01	847,87	77 135,05
		c)	3 524,29	15 520,70	236,62			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	549,15	7 556,51	1 074,05	4 094,21	187 123,78	91 371,32
		b)	3 265,11	3 602,21	432,49	1 063 307,90	1 210,17	110 095,23
		c)	5 030,24	22 152,77	337,73			

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2001

che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

[notificata con il numero C(2001) 1561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, della medesima,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli operatori di stabilimenti di carni sono tenuti ad effettuare controlli regolari sull'igiene generale delle condizioni di produzione nel loro stabilimento.
- (2) I controlli devono riguardare utensili, accessori e macchinari in tutte le fasi della produzione e, se necessario, i prodotti. Ivi inclusi i controlli microbiologici.
- (3) Per un'applicazione uniforme si dovrà stabilire la natura dei controlli, la loro frequenza e i metodi di campionamento nonché i metodi di esame batteriologico.

(4) È opportuno stabilire questi metodi sulla base dei più recenti principi metodologici dell'HACCP.

(5) L'operatore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante dovranno essere in grado, previa richiesta del servizio ufficiale, di informare il veterinario ufficiale circa la natura, la frequenza e i risultati dei controlli condotti a tal fine.

(6) Il veterinario ufficiale dovrà analizzare regolarmente i risultati dei controlli effettuati dall'operatore dello stabilimento sulle condizioni igieniche generali di produzione nel suo stabilimento.

(7) Piccoli stabilimenti possono incontrare un maggior numero di difficoltà nella realizzazione dei controlli proposti a causa di limitazioni finanziarie e di risorse umane, mancanza di esperienza, infrastruttura inadeguata o altri fattori di rilievo. La situazione in questo caso può obiettivamente variare negli Stati membri.

(8) Occorre quindi prevedere un periodo transitorio più lungo per i piccoli stabilimenti, a condizione che gli Stati membri, che fanno uso di questa deroga, forniscano alla Commissione i dati necessari per garantire che la sua applicazione non crei distorsioni in materia di concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'operatore dello stabilimento di carni deve effettuare controlli regolari relativi alle condizioni igieniche generali della produzione nel suo stabilimento, applicando e mantenendo una procedura permanente sviluppata in conformità con i seguenti principi HACCP:

- a) identificare ogni pericolo che dev'essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- b) identificare i punti di controllo critici nella fase o nelle fasi a livello delle quali il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
- c) fissare, nei punti di controllo critici, i limiti critici che stabiliscono i termini di accettabilità e inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
- d) stabilire e applicare nei punti di controllo critici procedure di monitoraggio efficaci;
- e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui il monitoraggio indichi che un punto di controllo critico non è sotto controllo;
- f) stabilire procedure per verificare se i provvedimenti messi in evidenza nei sottoparagrafi da a) a e) funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;
- g) predisporre documenti e registrazioni commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure descritte nei sottoparagrafi da a) a f), nonché di facilitare i controlli ufficiali.

2. Nell'ambito del sistema di cui al paragrafo 1, gli operatori degli stabilimenti di carni possono utilizzare manuali di corretta prassi che sono stati valutati dall'autorità competente.

Articolo 2

I controlli microbiologici di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 64/433/CEE verranno effettuati dall'operatore in conformità con la procedura prevista nell'allegato.

I campioni devono essere prelevati da quelle parti in cui è più probabile che si manifesti un rischio di contaminazione microbiologica.

Procedure diverse dalla procedura descritta nell'allegato, possono essere adottate se si è potuto dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti, che esse equivalgono almeno alla procedura stabilita nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri dovranno garantire che gli stabilimenti di carni adottino i provvedimenti della presente decisione, entro 12 mesi dalla data della sua adozione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicare una proroga fino a 24 mesi per i piccoli stabilimenti, purché essi informino in anticipo la Commissione delle condizioni alle quali intendono applicare la deroga.

Articolo 4

La presente decisione si applica a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. CAMPIONAMENTO BATTERIOLOGICO DELLE CARCASSE (BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI E EQUINI) NEI MACELLI

La presente guida descrive la valutazione batteriologica della superficie delle carcasse. Comprende campionamento, trattamento dei campioni e presentazione dei risultati.


METODO DI CAMPIONAMENTO

Per il **metodo distruttivo**, si dovrebbero prelevare dalla carcassa, dopo le operazioni di macellazione ma prima dell'inizio del raffreddamento, quattro campioni di tessuto per un totale di 20 cm². Parti di tessuto si possono ottenere mediante una sonda di carotaggio sterile (2,5 cm) o asportando dalla carcassa, con uno strumento sterile, una fetta di 5 cm² e uno spessore massimo di 5 mm. Preso il macello i campioni devono essere collocati in modo asettico in un contenitore per campioni o in un sacchetto di diluizione di plastica, e quindi essere trasferiti al laboratorio e successivamente omogeneizzati [Stomacher peristaltico o miscelatore rotante (omogenizzatore)].

Se si ricorre ad un **metodo non distruttivo**, i tamponi devono essere inumiditi prima della raccolta del campione. Per inumidire i tamponi deve essere utilizzato come diluente una soluzione acquosa sterile con lo 0,1 % di peptone + lo 0,85 % di diluente NaCl. Ogni tampone dovrebbe coprire un'area di campionamento pari ad almeno 100 cm² per ogni luogo di prelievo. Il tampone viene inumidito per almeno 5 secondi nel diluente, strofinato inizialmente in senso verticale, poi orizzontale e quindi diagonale, per non meno di 20 secondi, sull'intera superficie della carne delineata da un delimitatore. Si raccomanda di esercitare la maggior pressione possibile. Successivamente all'operazione con tampone umido, la procedura di campionamento viene ripetuta con un tampone asciutto. Per ottenere risultati di significato comparabile occorre mantenere una tecnica coerente fra i campioni, le carcasse e i giorni di campionamento.

PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER L'ESAME DELLE CARCASSE

(cfr. figure)



Cattle carcasse = carcassa di bovino, rump = scamone, flank = pancia, brisket = punta di petto, neck = collo, figure = figura
 Pig carcasse = carcassa di suino, ham = prosciutto, back = lombo, belly = pancetta, jowl = guancia, figure = figura

Per il controllo di processo saranno solitamente adeguate le seguenti parti:

bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone (figure 1)

ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto

suini: lombo, guancia, faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta (figura 2)

cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone.

In alternativa, tuttavia, si possono scegliere parti diverse dopo aver consultato il veterinario ufficiale quando si può dimostrare che, in considerazione delle tecnologie di abbattimento adottate in un particolare stabilimento, risulta più probabile che altre parti presentino livelli più alti di contaminazione, ragion per cui si possono scegliere quelle parti.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

Ogni settimana, nel corso di una sola giornata, si dovranno campionare tra 5 e 10 carcasse. La frequenza si può ridurre a test quindicinali qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive. Ogni settimana si dovrà cambiare il giorno di campionamento per assicurare che venga coperta l'intera settimana. La frequenza dei test sulle carcasse in impianti a bassa capacità, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 64/433/CEE e per macelli che non operano a tempo pieno, sarà determinata dal veterinario ufficiale in base al suo giudizio relativo agli standard d'igiene che riguardano l'abbattimento in ciascun impianto.

Si dovrà procedere al prelievo di un campione da quattro parti di ogni singola carcassa a metà del giorno di abbattimento e prima che inizi la procedura di raffreddamento. Per ogni campione si procederà all'identificazione della carcassa, alla registrazione della data e dell'ora del prelievo del campione. Prima dell'esame verranno raccolti i campioni dai vari posti di campionamento (scamone, pancia, punta di petto e collo) della carcassa esaminata. Se si ottengono risultati inaccettabili e qualora l'adozione di azioni correttive non basti ad ottenere condizioni igieniche migliori, non si procederà alla raccolta di ulteriori fintantoché non saranno risolti i problemi di preparazione.

METODO MICROBIOLOGICO PER L'ESAME DI CAMPIONI

I campioni prelevati con il metodo distruttivo o i tamponi nel metodo non distruttivo dovranno essere conservati alla temperatura di 4 °C, fino ad esecuzione dell'esame. I campioni devono essere omogeneizzati per almeno due minuti in un sacchetto di diluizione, in plastica, in 100 ml di diluente (ad esempio 0,1 % di soluzione acquosa con tampone di peptone, 0,9 % di soluzione di cloruro di sodio) a circa 250 cicli di uno Stomacher peristaltico o omogeneizzati da un miscelatore rotante (omogeneizzatore). In alternativa si possono scuotere vigorosamente i tamponi nelle sostanze diluenti. I campioni dovranno essere esaminati entro 24 ore dal prelievo.

Prima della messa in piastra, le successive diluizioni decimali verranno effettuate in 0,1 % di peptone + 0,85 % di NaCl. La sospensione del tampone e la sospensione della carne omogeneizzata nel sacchetto Stomacher non rappresentano una diluizione e devono essere prese in considerazione quando viene calcolata la diluizione alla decima parte (10°).

Si procederà all'esecuzione di analisi per la conta della carica batterica totale e delle Enterobatteriacee. Previa approvazione dell'ente competente, tuttavia, e dopo aver stabilito i criteri adeguati, si può procedere alla conta degli E. coli invece Enterobatteriacee.

Oltre ai metodi descritti, anche i metodi ISO possono fornire la base per l'esame dei campioni. Altri metodi quantitativi per analizzare i batteri citati possono essere adottati qualora siano approvati da CEN o da un ente scientifico riconosciuto e previa approvazione dell'autorità competente.

REGISTRAZIONE

Tutti i risultati dei test devono essere registrati in termini di unità formanti colonia (ufc/cm²) di superficie. Per una valutazione dei risultati, gli stessi devono essere riportati in grafici o in tabelle contenenti almeno gli ultimi tredici risultati di test settimanali, in ordine cronologico. Le registrazioni contengono il tipo, l'origine e l'identificazione del campione, la data e l'ora del campionamento, il nome della persona che l'ha effettuato, il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha analizzato il campione, la data dell'analisi dei campioni in laboratorio e particolari sul metodo utilizzato compresa l'inoculazione di vari agar, la temperatura di incubazione, tempo e risultati come il numero di ufc per piastra utilizzata per il calcolo del risultato in UFC/cm² di superficie.

Una persona responsabile del laboratorio dovrà firmare le registrazioni.

I documenti dovranno essere conservati nello stabilimento per almeno 18 mesi e presentati, su richiesta, al veterinario ufficiale.

APPLICAZIONE DI CRITERI MICROBIOLOGICI AI RISULTATI DEI TEST SU CAMPIONI PRELEVATI CON METODO DISTRUTTIVO (Tabella 1)

I risultati medi log giornalieri verranno inseriti in una delle tre categorie di verifica del controllo del procedimento: accettabile, marginale e inaccettabile. M e m denotano i limiti superiori per le categorie marginali e accettabili di campioni prelevati secondo il metodo distruttivo.

Per ottenere una standardizzazione dell'industria e consentire l'accesso ad una base di dati valida, è necessario utilizzare il metodo più affidabile a disposizione. È importante quindi ricordare che il campionamento a tampone toglie solo una percentuale (spesso 20 % o meno) della flora complessiva presente sulla superficie della carne, per cui rappresenta solo un indicatore dell'igiene della superficie.

Se vengono utilizzati metodi diversi dal metodo distruttivo, i criteri di resa microbiologica vanno stabiliti individualmente per ciascun metodo applicato per poter essere collegati al metodo distruttivo e successivamente vanno approvati dall'autorità competente.

CRITERI DI VERIFICA

I risultati dei test devono essere classificati in base ai rispettivi criteri microbiologici nello stesso ordine di raccolta dei campioni. A mano a mano che si ottiene un nuovo risultato di un test, si applicano i criteri di verifica per valutare lo stato di controllo del procedimento per quanto riguarda la contaminazione fecale e l'igiene. Un risultato inaccettabile o la tendenza a ottenere risultati marginali insoddisfacenti, devono spingere ad avviare azioni concrete per rivedere i controlli dei procedimenti, scoprire le eventuali cause ed evitare il ripetersi di tali esiti.

FEED BACK

I risultati vanno trasmessi tempestivamente al personale responsabile. Serviranno a mantenere e migliorare le condizioni igieniche del macello. Le cause di risultati mediocri possono essere chiarite consultando il personale addetto all'abbattimento qualora vengano coinvolti i seguenti fattori: 1) procedure di lavoro scadenti, 2) mancanza o inadeguatezza della formazione e/o delle istruzioni, 3) uso di materiali di pulizia e prodotti chimici inadatti, 4) manutenzione inadeguata delle apparecchiature di pulizia e 5) controllo carente.

Tabella 1:

Valori medi log giornalieri per risultati marginali e inaccettabili dei criteri di contaminazione batteriologica per bovini, suini, ovini, caprini e cavalli (ufc/cm²) relativi a campioni prelevati con il metodo distruttivo.

	Serie accettabile		Serie marginale (> m ma ≤ M)	Serie inaccettabile (> M)
	Bovini/ovini/ caprini/cavalli	Suini	Bovini/suini/ovini/ caprini/cavalli	Bovini/suini/ovini/ caprini/cavalli
Carica batterica totale (CBT)	< 3,5 log	< 4,0 log	< 3,5 log (suino: < 4,0 log) – 5,0 log	> 5,0 log
Enterobatteriacee	< 1,5 log	< 2,0 log	1,5 log (suino: 2,0 log) – 2,5 log (suino: 3,0 log)	> 2,5 log (suino: > 3,0 log)

2. CAMPIONAMENTO BATTERIOLOGICO PER CONTROLLI DI PULIZIA E DISINFEZIONE NEI MACELLI E LABORATORI DI SEZIONAMENTO

Il campionamento batteriologico descritto si dovrebbe effettuare in base alle procedure operative sanitarie standard (SSOPs) in cui si specificano i controlli igienici pre-operativi che dovranno essere svolti in settori direttamente collegati con l'igiene del prodotto.

METODO DI CAMPIONAMENTO

La presente guida descrive il metodo della piastra a contatto e la tecnica del tampone. Il ricorso a questi metodi si limita all'esame delle superfici pulite e disinfettate, asciutte, piane, sufficientemente ampie, lisce.

Si dovrebbero adottare sempre prima dell'inizio della produzione e mai in fase di produzione. Se la sporcizia è visibile, le condizioni di pulizia devono essere considerate inaccettabili senza procedere a ulteriori valutazioni microbiologiche.

Questo metodo non è adatto per il campionamento di carne o prodotti a base di carne.

Si può ricorrere a metodi che offrono garanzie equivalenti previa approvazione dell'autorità competente.

METODO DELLA PIASTRA A CONTATTO AGAR

Per il metodo della piastra a contatto, piccole piastre di plastica munite di coperchio (diametro interno 5,0 cm) riempite di agar per il conteggio su piastra (secondo ISO, ultima versione) e piastre riempite di violet red bile glucose agar (VRBG agar) (secondo ISO, ultima versione) vengono premute su ciascuna superficie da esaminare e successivamente mantenute in incubazione. La superficie di contatto di ciascuna piastra è di 20 cm².

Dopo la preparazione, l'agar ha una durata di conservazione di circa 3 mesi se viene tenuto in bottiglie chiuse a 2-4 °C. Poco prima della preparazione delle piastre, l'agar dev'essere sciolto a 100 °C e raffreddato a 46-48 °C. Le piastre vanno collocate in una cappa a flusso laminare e riempite di agar fino ad ottenere una superficie convessa. Le piastre preparate devono essere asciugate prima dell'uso mantenendole in incubazione, in posizione capovolta, per tutta la notte a 37 °C. Questo serve anche a controllare un'eventuale contaminazione in fase di preparazione; le piastre con colonie visibili devono essere scartate.

Se sigillate in sacchetti di plastica, le piastre hanno una conservabilità di una settimana a 2-4 °C.

TECNICA DI PRELIEVO CON TAMPONE

Si dovranno raccogliere campioni mediante tamponi di cotone inumiditi in un 1 ml di peptone NaCl allo 0,1 % (8,5 g NaCl, 1 g di triptone caseina-peptone, 0,1 % agar e 1 000 ml di acqua distillata) da una superficie di 20 cm², delimitata da un delimitatore. Se si procede al campionamento dopo la pulizia e la disinfezione, bisogna aggiungere alla soluzione di idratazione dei tamponi 30g/l di Tween 80 e 3g/l di lecitina (o altri prodotti aventi effetto analogo). Per le superfici umide possono bastare tamponi di cotone asciutti.

Si prendono i tamponi con delle pinze sterili e la superficie oggetto di campionamento, viene strofinata con il tampone dieci volte da cima a fondo, esercitando una forte pressione sulla superficie. I tamponi devono essere raccolti in una bottiglia contenente 40 ml di peptone tamponato con 0,1 % di soluzione salina agar. I tamponi utilizzati per il campionamento devono essere mantenuti a 4 °C, fino al procedimento successivo. Occorre scuotere vigorosamente la bottiglia prima di eseguire le successive diluizioni decimali, in 40 ml di soluzione allo 0,1 % di peptone NaCl e procedere all'esame microbiologico (ad esempio con la tecnica di inclusione nella massa del terreno).

FREQUENZA

Si deve procedere sempre all'esecuzione di un minimo di 10 o fino a un massimo di 30 campionamenti, in una zona di vasta produzione, nell'arco di due settimane. I campioni devono essere prelevati da grossi oggetti. Se i risultati sono soddisfacenti per un periodo di tempo, si può ridurre la frequenza del campionamento previo accordo con il veterinario ufficiale. Le superfici che devono ricevere la maggior attenzione sono quelle destinate a venire a contatto o che possono venire a contatto con il prodotto. Circa due terzi del numero complessivo di campioni devono essere prelevati da superfici di contatto con alimenti.

Per garantire che tutte le superfici siano sottoposte a test nell'arco di un mese, occorre predisporre un programma in cui vengono indicate le superfici da esaminare e i giorni. Si procede quindi alla registrazione dei risultati e si tengono regolarmente istogrammi temporali che indicano l'andamento nel tempo.

TRASPORTO

Non è necessario raffreddare le piastre a contatto utilizzate, durante il trasporto e prima dell'incubazione.

Occorre procedere al raffreddamento dei campioni di tampone a 4 °C, fino al procedimento successivo.

PROCEDURE BATTERIOLOGICHE

Oltre alla descrizione fornita si possono utilizzare metodi ISO.

Si procede alla registrazione della conta batteriologica secondo il numero degli organismi per cm² di superficie. Piastre con agar per conta inoculato e piastre a contatto con agar devono essere incubate per 24 ore a 37 °C ± 1 °C in condizioni aerobiche, per il conteggio della carica batterica totale (CBT). Questo procedimento viene svolto entro due ore dal campionamento. Si procede al conteggio e alla registrazione del numero di colonie batteriche.

Per una valutazione quantitativa delle Enterobatteriacee si procede all'uso di agar VRBG. L'incubazione delle piastre inoculate e delle piastre a contatto agar deve iniziare entro tre ore dal campionamento in condizioni aerobiche. Dopo 24 ore di incubazione a 37 °C ± 1 °C, si procede all'esame delle piastre per la crescita delle Enterobatteriacee.

Deve essere effettuata un'analisi per la conta della carica batterica totale. Il campionamento per le Enterobatteriacee è facoltativo a meno che non venga richiesto da un veterinario ufficiale.

LUOGHI DI CAMPIONAMENTO

Per il campionamento dovrebbero essere scelti, ad esempio, i seguenti posti: dispositivi di sterilizzazione per coltelli, coltelli (giunzione lama-maniglia), coltelli cavi per il dissanguamento, pinze, vasche di scottatura, insaccatrici, tavolo di raschiatura/uncinamento (suini), lame di seghe e altre lame, strumenti per la scuoiatura dei bovini, altri strumenti di lavorazione della carcassa, macchina spazzolatrice, manette e contenitori per il trasporto, convogliatori a catena per il trasporto, grembiuli, tavole da taglio, porte a battenti che vengono sfiorate da carcasse in transito, scivoli per organi digestivi, parti della linea di produzione spesso in contatto con le carcasse, strutture sopraelevate che possono gocciolare umidità, ecc.

CALCOLO DEI RISULTATI

Per le piastre a contatto agar e per il test con tamponi per il conteggio della CBT e delle Enterobatteriacee, si procede all'immissione dei risultati in un modulo di registrazione. Ai fini della verifica delle modalità di controllo della pulizia e della disinfezione sono state previste solo due categorie per la CBT e le Enterobatteriacee cioè: accettabile e inaccettabile. La serie accettabile per le colonie su una piastra a contatto agar e il numero di colonie di CBT o Enterobatteriacee (risultati dei test con tamponi) sono illustrati nella tabella 2.

Tabella 2:

Valori medi per il numero di colonie per il test delle superfici

	Serie accettabile	Inaccettabile
Carica batterica totale (CBT)	0-10/cm ²	> 10/cm ²
Enterobatteriacee	0-1/cm ²	> 1/cm ²

FEED BACK

I risultati del test devono essere segnalati con la massima sollecitudine alla persona responsabile. I risultati devono essere utilizzati per mantenere e migliorare lo standard delle operazioni di pulizia e disinfezione. Le cause di risultati insoddisfacenti devono essere chiarite con il personale addetto alla pulizia. Possono intervenire i seguenti fattori: 1) mancanza o inadeguatezza della formazione e/o delle avvertenze, 2) l'uso di materiali e prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione inadatti, 3) manutenzione inadeguata delle apparecchiature di pulizia e 4) controllo inadeguato.

**DECISIONE N. 1/2001 DEL COMITATO CONGIUNTO CE/EFTA «TRANSITO COMUNE»
del 7 giugno 2001
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

(2001/472/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Occorre continuare a sviluppare, integrare e, all'occorrenza, aggiornare il quadro giuridico del sistema informatizzato di transito, per garantire il funzionamento omogeneo e affidabile dell'intera procedura informatizzata.
- (2) Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace delle operazioni di transito, risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare l'avviso di passaggio a ciascun ufficio di passaggio.
- (3) Per verificare l'impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, occorre fissare un importo presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo. Le autorità competenti possono tuttavia stabilire un importo diverso sulla base di eventuali altre informazioni loro note.
- (4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, è possibile non presentare all'ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.
- (5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, è opportuno obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati.
- (6) Affinché le autorità competenti e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema informatizzato di transito, è opportuno estendere anche al destinatario autorizzato l'obbligo di procedere a uno scambio di informazioni con l'ufficio di destinazione per via elettronica.

(7) L'impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della procedura di ricerca.

(8) L'accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento d'accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento dell'operazione (MRN), il che renderà la procedura più rapida ed efficiente,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice I è modificata ai sensi dell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

L'appendice III è modificata ai sensi dell'allegato B della presente decisione.

Articolo 3

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

3. Le autorizzazioni che concedono lo status di destinatario autorizzato devono conformarsi all'articolo 74 bis dell'appendice I entro una data decisa dalle autorità competenti e comunque entro il 31 marzo 2004.

Entro il 1° gennaio 2004 il comitato congiunto valuta, in base ad un rapporto redatto dalla Commissione tenuto conto delle contribuzioni dei paesi, l'applicazione dell'articolo 74 bis in relazione con il capitolo VII del titolo II dell'appendice I. Il comitato congiunto può decidere su questa base se e a quali condizioni è necessario un rinvio della data prevista al primo comma.

Fatto a Senohraby, addì 7 giugno 2001.

Per il comitato congiunto

Il Presidente

Vendulka HOLÁ

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

ALLEGATO A

L'appendice I è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il terzo comma seguente:

«Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza.»;

- 2) all'articolo 14, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità competenti.»;

- 3) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'appendice III. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio.»;

- 4) all'articolo 39, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II e le autorità competenti del paese di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime.»;

- 5) all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II, le autorità competenti avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio "risultati del controllo" entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.»;

- 6) è inserito l'articolo seguente:

«Garanzia

Articolo 44 bis

Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in paesi diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

- 7) l'articolo 45 è sostituito dal testo seguente:

«Messaggio di arrivo previsto e messaggio di transito previsto

Articolo 45

Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comune all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

- 8) è inserito l'articolo seguente:

«Notifica di attraversamento della frontiera

Articolo 45 bis

L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio "notifica di attraversamento della frontiera". Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

- 9) all'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7 000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità competenti, venga fissato un importo diverso.»;

- 10) all'articolo 60, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza.»;
- 11) all'articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.»;
- 12) è inserito l'articolo seguente:
«Destinatari autorizzati in caso di applicazione delle disposizioni del capitolo VII del titolo II
Articolo 74 bis
1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni del capitolo VII del titolo II, è possibile accordare a una persona lo status di destinatario autorizzato se, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 49, essa comunica con le autorità competenti mediante procedimenti informatici.
2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.
3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 47.»;
- 13) all'allegato IV, punto 3, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— ad eccezione dei casi in cui l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l'ufficio di partenza identificato nell'atto costitutivo della garanzia.».
-

ALLEGATO B

L'appendice III è modificata nel modo seguente:

- 1) all'allegato A9, casella 52, nella colonna «altre indicazioni necessarie», per il codice 2 è aggiunto il testo seguente:

«— riferimento all'atto costitutivo della garanzia
— ufficio di garanzia»;

- 2) all'allegato D1, titolo II, punto B, al termine della nota esplicativa relativa al gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA», all'attributo «GRN», è aggiunto il testo seguente:

«Il "numero di riferimento della garanzia" (GRN) è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno in cui è stata accettata la garanzia (YY)	2 numerici	97
2	Identificatore del paese nel quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)	2 alfabetici	IT
3	Identificatore unico per l'accettazione da parte dell'ufficio di garanzia per anno e paese	12 alfanumerici	1234AB788966
4	Cifra di controllo	1 alfanumerico	8
5	Identificatore della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia	7 alfanumerici	A001017

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice.

Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nel sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.»;

- 3) all'allegato D1, titolo II, punto B, la nota esplicativa del gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» è sostituita dal testo seguente:

«Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9".»;

- 4) all'allegato D1, titolo II, punto B, la nota esplicativa dell'attributo «GRN» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/Lunghezza: an24

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato.»;

- 5) all'allegato D1, titolo II, punto B, la nota esplicativa dell'attributo «altro riferimento della garanzia» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/Lunghezza: an35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene codici diversi da "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "GRN" non può essere utilizzato.»;

- 6) all'allegato D1, titolo II, punto B, nel gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA», la nota esplicativa riguardante l'attributo «codice di accesso» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/Lunghezza: an4

Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo "GRN"; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione dei paesi. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall'obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica.»;

- 7) all'allegato D4, dopo il primo comma del punto A è aggiunta la seguente ultima frase:

«L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".»

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2001

del 18 maggio 2001

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 42/2001 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995 ⁽²⁾, prevede che il Liechtenstein attui le disposizioni del capo I dell'allegato I dell'accordo anteriormente al 1° gennaio 2000, fatto salvo il riesame da parte del Comitato misto SEE nel corso del 1999.
- (3) Dal riesame è risultato che in Liechtenstein le circostanze specifiche che giustificavano il periodo di transizione non sono mutate ed è improbabile che mutino nell'immediato futuro.
- (4) È pertanto opportuno estendere il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2001, in attesa che entro tale data sia applicata un'intesa duratura,

DECIDE:

Articolo 1

Il primo paragrafo degli ADATTAMENTI SETTORIALI dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Il Liechtenstein è esente dalle disposizioni del capo I, questioni veterinarie, fino al 31 dicembre 2001. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 2001 al fine di trovare un'intesa duratura.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 158 del 14.6.2001.

⁽²⁾ GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 55/2001****del 18 maggio 2001****che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 89/2000 del Comitato misto SEE, del 27 ottobre 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Ai sensi dell'adattamento a) II 1 del punto 1a dell'allegato VII dell'accordo [direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾], la Norvegia ha chiesto che, ai fini dell'accordo, siano introdotte modifiche nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE.
- (3) Le modifiche nella struttura di formazione della professione di insegnante di materie tecniche e professionali e delle professioni di giardiniere paesaggista e odontecnico richiedono l'aggiunta della prima professione nell'allegato C e la soppressione da esso delle altre due professioni.
- (4) Il gruppo di lavoro di cui all'adattamento a) II 1 b) del punto 1a dell'allegato VII dell'accordo (direttiva 92/51/CEE) ha valutato positivamente la richiesta della Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'adattamento b) b) del punto 1 a) dell'allegato VII dell'accordo (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), il paragrafo che inizia con «In Norvegia» e termina con «... il titolo "Mester"», è sostituito dal testo seguente:

«In Norvegia

corsi di formazione per:

— insegnante di materie tecniche e professionali ("yrkesfaglærer").

qualifica ottenuta dopo aver partecipato a corsi di istruzione e formazione della durata totale di diciotto-venti anni, compresi nove-dieci anni di scuole primarie e secondarie inferiori, almeno tre-quattro anni di apprendistato — o in alternativa due anni di scuola professionale secondaria superiore e due anni di apprendistato — per l'ottenimento di un certificato di attitudine professionale o di operaio specializzato, esperienza professionale in qualità di operaio qualificato per almeno quattro anni, ulteriori studi teorici di qualificazione per almeno un anno e un programma di un anno in teoria e pratica dell'istruzione.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*) siano pervenute al Comitato misto SEE.⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 9.⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 56/2001
del 18 maggio 2001
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 8/2001 del Comitato misto SEE, del 31 gennaio 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ca (decisione 94/774/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«32d. **399 L 0031**: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1)».

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/31/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 57/2001
del 18 maggio 2001
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 53/2001 del Comitato misto SEE, del 30 marzo 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18da [regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«18db. **32000 R 1916:** Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per la Norvegia:

- a) La variabile "1.5 Esistenza di un contratto collettivo di lavoro che interessi la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell'unità d'osservazione" è facoltativa.
- b) La variabile "3.1.2 Maggiorazioni per il lavoro a turni" comprende pagamenti per il lavoro a turni e altri pagamenti irregolari.
- c) La variabile "3.5 Giorni di assenza nell'anno" include soltanto il numero di giorni di ferie e non l'assenza dovuta a malattia o l'assenza per formazione professionale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1916/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 158 del 14.6.2001, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 58/2001****del 18 maggio 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/2000 del Comitato misto SEE, del 25 febbraio 2000 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 3 (ambiente) del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «4. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7.
5. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
6. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7.
7. L'atto comunitario seguente e gli atti da esso derivanti sono oggetto del presente articolo:
— **32000 D 2850**: Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1).»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 103 del 12.4.2001, pag. 51.⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 59/2001****del 18 maggio 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 70/96 del Comitato misto SEE, del 29 novembre 1996 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) ⁽²⁾ e la decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) ⁽³⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2001,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 D 0163**: Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1),
- **32000 D 0821**: Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82)».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 71 del 13.3.1997, pag. 43.⁽²⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1080/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 149 del 2 giugno 2001)

A pagina 13, articolo 7, paragrafo 4, lettera c):

anziché: «0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.»,

leggi: «— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91.»
